

Legge n. 164 del 10 febbraio 1992

G.U. n. 164 del 23 giugno 1998

Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Capo I

NORME GENERALI - CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Denominazione d'origine e indicazione geografica tipica

1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e reputato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani.

2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge.

4. Le "bevande di fantasia a base di vino" le "bevande di fantasia proveniente dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati, non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione.

Art. 2 - Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

1. Le denominazioni di origine e le loro sottozone, nonché le indicazioni geografiche tipiche di cui al precedente art. 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base al previgente ordinamento. In casi eccezionali, tenuto conto delle specifiche particolarità ambientali di singole microzone, anche se ricadenti in un'unica proprietà, che diano un prodotto di interesse nazionale altamente qualitativo anche ai fini della promozione dell'immagine del vino italiano all'estero, può riconoscersi ai vini il nome della sottozona ed un disciplinare di produzione autonomo con regolamentazione più restrittiva nell'ambito di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esistente o di una nuova di interesse diffuso. Nella designazione, il nome di detta sottozona, il Comitato nazionali di cui all'Art. 17 delibera con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

2. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica, e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti dal comma 1^o, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nell'individuazione dei prodotti.

3. Il nome geografico, che costituisce la denominazione di origine, e le altre menzioni riservate, non possono essere impiegati per designare prodotti simili o alternativi a quelli definiti ai paragrafi precedenti.

Art. 3 - Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche di cui all'Art. 1, con riguardo ai prodotti di cui alla presente legge, si classificano in:

- Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG);
- Denominazioni di Origine Controllata (DOC);
- Indicazioni Geografiche Tipiche (I.G.T.).

2. I mosti ed i vini possono utilizzare le DOCG, le DOC e le I.G.T.

3. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i V.Q.P.R.D. (vini di qualità prodotti in regioni determinate). I vini possono altresì utilizzare le denominazioni seguenti: VSQPRD (vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate); VLQPRD (vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate), VFQPRD (vini

frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate). Le definizioni CEE sono aggiuntive e non sostitutive delle menzioni italiane.

4. La menzione IGT può essere sostituita dalla menzione "Vin de pays" per i vini prodotti in Val d'Aosta di bilinguismo francese e dalla menzione "Landweine" per i vini prodotti in provincia di Bolzano di bilinguismo tedesco.

Art. 4 - Ambiti territoriali

1. Per denominazioni di origine controllata e controllata e garantita si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'Art.1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola.

2. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1, possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali, e purché i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

3. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree più ristrette, denominate sottozona aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purché espressamente previste e più rigidamente disciplinate e vengano associate alla relativa denominazione di origine.

Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.

4. Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura "DOCG" o "DOC", da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOC e delle DOCG sono ammesse deroghe se giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purché previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'Art. 17, ed è abbinato solo ai nomi di zone viticole di ampiezza rilevante.

Art. 5 - Specificazioni e menzioni

1. La specificazione "classico" è riservata ai vini non spumanti della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa DOCG o DOC.

Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 23 luglio 1932.

2. La menzione "riserva" è riservata ai prodotti aventi le caratteristiche del superiore (ivi compresa la gradazione più elevata) e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento previsto obbligatoriamente non inferiore ad anni 2. Il disciplinare, oltre ad altre eventuali modalità, deve stabilire l'obbligo delle indicazioni dell'annata in etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli fra vini di annate diverse.

3. La menzione "novello" è riservata ai vini rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e CEE.

4. Con decreti del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, sentiti le regioni interessate ed il comitato nazionale di cui all'art. 17 possono essere modificati i requisiti e le condizioni attualmente previsti per l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive (fatta eccezione per la specificazione "classico") ai fini dell'applicazione delle norme di recepimento della normativa CEE o di particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.

Art. 6 - Coesistenza di vini diversi nell'ambito di una stessa denominazione di origine

1. È consentito che più DOCG o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.

2. E' consentito che nell'ambito di una denominazione di origine coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini a D.O.C.G.:
 - a. siano prodotti in sottozona o nell'intera area di una DOC individuata con specifico nome geografico o siano prodotti con vitigni inclusi in distinto albo dei vigneti di cui all'Art. 15; le sottozone devono essere delimitate e regolamentate da disciplinari di produzione più restrittivi ed avere albi dei vigneti distinti;
 - b. ovvero riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione;
 - c. ovvero riportino congiuntamente o disgiuntamente il nome della zona e della sottozona o del vitigno, a seconda della disciplina specifica.
3. La menzione "vigna" seguita dal toponimo può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOC e DOCG ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo, definita nell'albo dei vigneti di cui all'art. 15 e rivendicata nella denuncia annuale delle uve prevista all'art. 16, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente.

Art. 7 - Zona di produzione di vini ad indicazione geografica tipica e cambiamento di classificazione

1. Le menzioni geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate per contraddistinguere i vini aventi caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOC o DOCG, normalmente di ampia dimensione viticola, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona in conformità della normativa Italiana e della CEE sui vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve comprendere un ampio territorio viticolo che presenti uniformità ambientale e conferisca caratteristiche omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso prodotto.
2. Con decreti del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste possono essere stabilite norme transitorie e deroghe aventi carattere di eccezionalità, previo parere delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui all'Art. 17.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli stessi vigneti a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni elenco delle vigne di cui all'Art. 15. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai sensi del comma 3, la resa massima di cui all'Art. 10, comma 1, lettera c), non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti dai differenti disciplinari di produzione.
5. E' consentito successivamente, per i mosti e per i vini ottenuti, soltanto il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori da DOCG a DOC a IGT. Il declassamento può essere effettuato soltanto a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione della CEE. Il cambiamento della denominazione deve, per ciascuna partita, essere comunicato all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio, prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone usati per designare vini DOCG o DOC non possono comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilità di utilizzare nomi corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o sottozone, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG o DOC, è consentita per le produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva nei disciplinari di produzione dei singoli vini di cui trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.
8. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG, DOC e IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il comitato nazionale di cui all'Art. 17, può essere utilizzato in via transitoria per un periodo superiore a cinque anni, l'uso di una IGT già riconosciuta collegata al

nome di nuovi vitigni, per i quali sia stata superata la fase di sperimentazione e sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso della relativa IGT diviene definitivo.

Capo II

RICONOSCIMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFERIMENTI GEOGRAFICI

Art. 8 - Riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche. Approvazione dei disciplinari di produzione

1. Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
2. Le DOC e le IGT sono riservate alle produzioni di cui all'Art. 1 che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di esse, nei relativi disciplinari di produzione.
3. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il comitato nazionale di cui all'Art. 17.
4. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico tradizionale o amministrativo. I singoli vini conservano la loro identità e la possibilità di tale utilizzazione deve essere espressamente approvata con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, su conforme parere della regione interessata, sentito il Comitato Nazionale di cui all'Art. 17.
5. Il riconoscimento di DOCG deve prendere una disciplina viticola ed enologica di norma più restrittiva rispetto a quella della DOC e progressiva con il passaggio a sottozona od a comuni.
6. Il decreto di cui al comma 3 fissa la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e può, se necessario, prevedere disposizioni di carattere transitorio.
7. L'uso delle DOCG e delle DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra i "raccomandati" e gli "autorizzati", o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane od asiatiche.
8. È altresì vietato, su tutto il territorio italiano impiegare le uve da tavola per ottenere vini a denominazione di origine o a indicazione geografica tipica.
9. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche decadono quando il relativo vino è addizionato all'estero da altro vino in qualsiasi misura e di qualsiasi provenienza, anche se tale pratica è ammessa dalle leggi del Paese nel quale si effettua o nel quale il prodotto ottenuto è imbottigliato.

Art. 9 - Revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche

1. Il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche può essere revocato:
 - a. quando la DOCG, la DOC o la IGT non sia stata attivata entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione;
 - b. quando per cinque anni consecutivi i produttori iscritti all'albo dei vigneti di cui all'Art. 15 non abbiano presentato denunce di produzione delle uve ai sensi dell'Art. 16 o nel complesso della zona vi sia stata una scarsa utilizzazione della denominazione, e di norma, quando essa sia stata inferiore al 35% della superficie iscritta all'albo per le DOCG ed inferiore al 15% per le DOC; dal computo di dette percentuali vanno esclusi i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non siano stati oggetto di denuncia delle uve e che devono pertanto essere cancellati dall'albo dei vigneti;
 - c. quando per tre anni consecutivi non siano rispettati i disciplinari di produzione, in ordine ai parametri previsti, per più del 50% dei vigneti iscritti agli albi dei vigneti o agli elenchi delle

vigne di cui all'Art. 15; a tal fine il Comitato nazionale di cui all'Art. 17 è autorizzato a promuovere i controlli da effettuarsi da parte degli uffici dell'Ispettorato repressione frodi e delle Regioni competenti per territorio;

2. La revoca di una denominazione di origine, quando si verificano una o più delle condizioni di cui al comma 1, è disposta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, previo parere della Regione competente e del Comitato nazionale di cui all'Art. 17. Il Ministro dell'Agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme occorrenti per la salvaguardia delle situazioni da considerare conformi a provvedimenti ed atti pregressi.

3. I terreni vitati già iscritti all'albo dei vigneti per vini della denominazione di origine revocata, ove ne sussistano le condizioni, possono, su richiesta degli interessati, essere iscritti all'albo di altra denominazione di origine o nell'elenco delle vigne per vini di una indicazione geografica tipica.

4. In caso di produttori responsabili di frodi riguardanti l'origine del prodotto o di sofisticazioni vinicole o di impianti illegittimi il giudice che accerta il fatto può disporre la sospensione da uno a tre anni o la revoca dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, con la conseguente cancellazione dagli albi dei vigneti o dagli elenchi delle vigne e dagli albi degli imbottiglieri di cui all'Art. 11. In casi di particolare gravità, il giudice può d'ufficio o su istanza del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, procedere in via cautelare alla sospensione a tempo determinato dell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche ed alla conseguente sospensione dell'iscrizione agli albi dei vigneti ed agli albi degli imbottiglieri.

Art. 10 - Disciplinari di produzione

1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG e DOC proposti dai consorzi volontari autorizzati di cui all'Art. 19, comma 3, ovvero dagli interessati, ed approvati col decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di cui all'Art. 8, comma 3 devono essere stabiliti:

a. la denominazione di origine;

b. la delimitazione della zona di produzione delle uve; sono esclusi i territori non vocati alla qualità; tali esclusioni sono verificate da una commissione preposta da membri del Comitato Nazionale di cui all'Art. 17 coadiuvata dagli organismi tecnici e, ove esistenti, da comitati vitivinicoli delle regioni competenti;

c. la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente, di una documentata perizia giurata di tre esperti viticoli di chiara fama o di un documentato parere tecnico della regione competente; i limiti di resa di uva e di vino ad ettaro possono essere differenziati per varietà, sottozona, comuni e frazioni. La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20%, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione più elevata e può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in quella sottostante oppure in una IGT corrispondente, su rivendicazione espressa dal produttore ai sensi dell'Art. 16, comma 1. Tale esubero della resa del 20% non può essere commercializzato come vino DOCG o DOC. Le regioni su proposta dei consorzi volontari di cui all'Art. 19, delegata ai sensi dell'Art. 16, comma 3, e dei consigli interprofessionali di cui all'Art. 20 e sulla base di controlli effettuati dal competente ufficio dell'Ispettorato repressione frodi sulla compatibilità tra titolo alcolometrico volumico minimo naturale e produzione unitaria di uva, possono annualmente aumentare sino a un massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, ma solo in annate climaticamente favorevoli. Nelle annate sfavorevoli, le regioni devono ridurre le rese massime consentite sino al limite reale dell'annata, sempre sulla base di dati oggettivi forniti dai competenti uffici dell'Ispettorato repressione e frodi. Su proposta dei predetti consorzi volontari delegati e consigli interprofessionali, la regione può e deve annualmente ridurre la resa ad ettaro di vino classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l'equilibrio di mercato. Per i nuovi impianti relativi alla produzione dei vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro;

d. il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia, sulla base dei risultati del precedente decennio, distinto per vitigno, sottozona, comune e frazione, avuto riguardo alle norme previste dalla CEE per le zone viticole comunitarie per quanto attiene i VQPRD (DOC-DOCG) ed i vini da tavola (I.G.T.); nell'ambito di uno stesso territorio detto titolo naturale deve essere progressivamente più

elevato per i vini IGT, DOC e DOCG; nel rispetto dei regolamenti della CEE, le regioni possono annualmente consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

e. le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino nonché il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo;

f. le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione, nonché la composizione ampelografica dei vigneti destinati alla produzione delle uve nell'ambito dei vitigni raccomandati e autorizzati, la densità di impianto, le forme di allevamento, sistemi di potatura, divieto di pratiche di forzatura;

g. le modalità dell'esame chimico-organolettico prescritto dalla CEE per tutti i VQPRD e quelle del successivo esame organolettico partita per partita nella fase di imbottigliamento;

h. l'eventuale periodo minimo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia;

i. l'eventuale imbottigliamento in zone delimitate.

2. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste possono essere stabiliti ulteriori elementi da includere facoltativamente nei disciplinari.

3. I disciplinari possono essere modificati, su documentata istanza degli organismi interessati, alla quale deve essere allegata la bozza di nuovo disciplinare nonché su proposta della regione competente o del Comitato nazionale di cui all'Art. 17.

4. Le richieste di modifica devono essere corredate:

a. da una perizia giurata da esperti particolarmente competenti in materia o da un documentato parere della regione competente, qualora le richieste riguardino la zona di produzione, la resa di vino per ettaro, la base ampelografica, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve, le forme di allevamento, le tecniche colturali ed enologiche. La perizia giurata o il parere tecnico della regione competente devono far riferimento a dati sperimentali di almeno 5 anni di ricerche ed attestare l'obiettività e la validità della richiesta;

b. da un'analisi chimico-fisica che attesti l'assenza di influenze negative su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste;

c. da un'analisi organolettica, corredata da apposita relazione della Commissione di degustazione competente per territorio di cui all'art. 13, comma 2, che attesti il miglioramento organolettico del prodotto ovvero la sussistenza dei requisiti richiesti allo stesso livello medio dei vini già prodotti, sempre su campioni di vini ottenuti nel rispetto delle modifiche richieste; d) dal parere della regione interessata.

5. Il Comitato nazionale di cui all'Art. 17 ha facoltà di nominare commissioni, composte da membri del Comitato stesso e da esperti esterni, per effettuare le verifiche necessarie ai fini delle modifiche proposte.

6. Per la richiesta di modifiche ai disciplinari di produzione si osservano le disposizioni previste per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

7. Nei disciplinari di produzione dei vini IGT, approvati col decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di cui all'Art. 8, comma 3, sono stabiliti:

a. l'indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o menzioni aggiuntive;

b. la delimitazione della zona di produzione delle uve;

c. i vitigni che concorrono alla formazione della piattaforma ampelografica;

d. le tipologie enologiche, ivi comprese quelle relative al colore;

e. la resa massima di vino per ettaro;

f. il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve;

g. la gradazione alcolometrica minima al consumo del vino;

h. la resa uva-vino;

i. le eventuali pratiche correttive autorizzate.

Art. 11 - Albo degli imbottoglitori

1. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottoglitori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

Art. 12 - Modalità e procedure per il riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT

1. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'Art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'Art. 17, comma 3 della stessa legge n. 400 del 1988, il contenuto delle domande e le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche e di approvazione o modifica dei relativi disciplinari di produzione, nonchè le modalità i termini di presentazione.

2. Per l'espressione del parere sull'approvazione o la revoca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, ovvero sulla modifica dei disciplinari di produzione, e' richiesta la maggioranza dei tre quarti dei presenti del Comitato Nazionale di cui all'Art. 17.

Capo III

ANALISI CHIMICO-FISICA ED ESAME ORGANOLETTICO

Art. 13 - Analisi chimico-fisica ed esame organolettico

1. I vini prodotti nel rispetto delle norme previste per la designazione e presentazione delle D.O.C.G. e delle D.O.C. e degli specifici disciplinari di produzione, nella fase della produzione, secondo le norme della CEE, ai fini dell'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine, devono essere sottoposti ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico. Per i vini DOCG, inoltre, l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento.

La certificazione positiva dell'analisi e dell'esame è condizione per l'utilizzazione della DOCG e della DOC.

2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrici degli albi dei vigneti ai sensi dell'Art. 15.

3. Le Commissioni di cui al comma 2 devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esse durano in carica per un periodo massimo di 3 anni, i relativi componenti possono essere riconfermati.

4. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste istituisce con proprio decreto, presso il Comitato nazionale di cui all'Art. 17, Commissioni di appello incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia Centrale, e per l'Italia Meridionale ed Insulare.

5. I giudici delle Commissioni di appello sono definitivi.

6. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste su parere conforme del Comitato nazionale di cui all'Art. 17, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'Art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato, ai sensi dell'Art. 17, comma 3 della stessa legge 400 del 1988, il regolamento per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami analitico-organolettici, nonchè per il funzionamento delle Commissioni di degustazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e di quelle di appello, stabilendo anche i termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.

7. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero, con apposito decreto, emana norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani, prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero; con lo stesso decreto sono stabilite le occorrenti misure per la protezione delle denominazioni di origine dalle imitazioni e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.

8. Fino all'istituzione delle Commissioni previste dai commi 2 e 4 e all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

Capo IV

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE SUPERFICI ABILITATE E DENUNCE DI PRODUZIONE

Art. 14 - Denuncia delle superfici abitate

1. I conduttori di vigneti devono denunciare ai competenti uffici regionali ai fini della costituzione del catasto dei vigneti DOCG, DOC e IGT, la superficie dei terreni vitati, con allegata planimetria dei vigneti in scala 1:25.000, destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT.
2. Il catasto dei vigneti di cui al comma 1, è parte integrante dell'anagrafe vitivinicola regionale istituita ai sensi dell'Art. 7 del Decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
3. Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste stabilisce con proprio decreto le modalità per la denuncia di cui al comma 1.
4. Le Regioni trasmettono al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste copia della denuncia delle superfici vitate e della relativa planimetria dei vigneti, gli aggiornamenti e le risultanze degli accertamenti.

Art. 15 - Albo dei vigneti ed elenco delle vigne

1. Per ciascun vino a denominazione di origine, i rispettivi terreni vitati devono, su denuncia dei conduttori interessati, essere iscritti in un apposito albo dei vigneti per vini a denominazione di origine, contraddistinto dalla rispettiva denominazione di origine e dalla sottozona se prevista dal disciplinare di produzione, dal vitigno o dalle altre tipologie disciplinate.
2. I terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica devono essere denunciati e iscritti negli speciali elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. Con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministro delle Industrie del Commercio e dell'Artigianato è adottato, ai sensi dell'Art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina dell'iscrizione nell'albo dei vigneti e nell'elenco delle vigne, dell'aggiornamento degli stessi e della loro tenuta presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Capo V

RIVENDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA

Art. 16 - Denuncia di produzione delle uve e denuncia generale della produzione vitivinicola

1. La rivendicazione della denominazione di origine e della "indicazione geografica tipica" è effettuata da parte del conduttore del vigneto, in periodo di vendemmia, mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione.
2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola a cura dei conduttori interessati al comune competente per territorio che le trasmette le denunce stesse entro dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di presentazione alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previa verifica documentale dell'esattezza dei dati contenuti nella denuncia di produzione delle uve, rilasciano, nel termine di trenta, giorni le relative ricevute al conduttore che ha presentato la denuncia. Per tale compito le predette camere di commercio possono avvalersi dei Consorzi volontari di cui all'Art. 19 appositamente delegati o delle associazioni dei produttori legalmente riconosciute. Il contenuto, i limiti, e le modalità della delega sono determinati dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste con proprio decreto.
4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono a comunicare alle regioni interessate e ad immettere nel

Sistema Informativo Nazionale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ai fini dei controlli demandati al Comitato nazionale di cui all'Art. 17 i dati relativi alla denuncia di produzione delle uve presentata ed alla certificazione D.O.C.G., D.O.C., I.G.T. rilasciata.

5. Al fine di assicurare la rispondenza tra i dati contenuti nella denuncia presentata dai conduttori e la effettiva produzione ottenuta, le Regioni sentite le categorie dei produttori, i Consorzi volontari delegati di cui al comma 3 del presente articolo ed i consigli interprofessionali di cui all'Art. 20 e fatto salvo quanto disposto dal art. 10 devono annualmente:

- a. determinare le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C., nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve e sulla base dell'andamento climatico e di altre eventuali condizioni di coltivazione;
- b. determinare la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C., anche in rapporto alle proposte delle categorie produttrici, dei Consorzi volontari autorizzati di cui all'Art. 19 comma 3 e dei predetti Consigli interprofessionali relative all'equilibrio da conseguire fra domanda ed offerta;
- c. accertare, in collaborazione con i competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi, che la produzione totale di uva per ettaro dei vigneti destinati alle produzioni D.O.C.G. e D.O.C. non superi il limite di tolleranza massimo del 20 per cento oltre la resa di vino ad ettaro massima prevista da ciascun disciplinare di produzione per essere destinata a D.O.C.G. e D.O.C. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le Regioni potranno aumentare le rese unitarie nella misura ed alle condizioni previste all'art. 10 comma 1, lettera c), nonché ridurre le stesse alla realtà produttiva nelle annate non favorevoli.

6. I competenti uffici dell'Ispettorato repressione frodi devono annualmente controllare il rispetto dei limiti massimi di resa e dei titoli alcolometrici volumici minimi naturali di ciascuna denominazione di origine e di ciascuna indicazione geografica tipica ed inviare una relazione documentata, con i risultati dei rilievi, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dal Comitato nazionale di cui all'Art. 17 al termine del periodo vendemmiale di ogni anno.

7. I vini per i quali siano state presentate le denunce e le dichiarazioni di cui al comma 1 ai fini della loro denominazione di origine che, pur non avendo ancora acquisito tutte le caratteristiche per l'immissione al consumo siano commercializzati all'esterno della zona di vinificazione decadono dal diritto alla denominazione.

8. Nelle zone in cui coesistano sullo stesso territorio diverse denominazioni di origine aventi compatibilità di piattaforma ampelografica e nelle quali può essere esercitata in vendemmia l'opzione di cui all'art. 7 la denuncia di produzione delle uve deve avvenire conformemente a quanto stabilito annualmente dalle Regioni e dai relativi disciplinari di produzione.

9. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste è adottato, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n.400, il regolamento per la disciplina dei termini e della modulistica concernente le denunce o le dichiarazioni di cui al comma 1, delle relative modalità di presentazione, degli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati nonché delle attività degli enti e degli organismi interessati per l'applicazione della disciplina sulle D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. relative alla denuncia ed al controllo della produzione.

Capo VI

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Art. 17 - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini

1. Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine di cui all'Art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal "Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini", cui compete la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini italiani.

2. Il Comitato e' organo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed ha competenza consultiva, propositiva ed esecutiva su tutti i vini designati con nome geografico.
3. Il Comitato e' composto da una sezione interprofessionale, costituita dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5 e da una sezione amministrativa, costituita da personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che svolge anche i compiti di segreteria.
4. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono nominati i componenti della sezione interprofessionale del comitato secondo la seguente ripartizione:
 - a. due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
 - b. un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 - c. un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
 - d. un funzionario dell'Istituto Nazionale per il commercio estero;
 - e. tre membri scelti fra sei designati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'Art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.400 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;
 - f. un membri scelto fra tre designati dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza delle camere stesse;
 - g. un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;
 - h. due membri esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;
 - i. due membri scelti tra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'ordine nazionale assaggiatori vino;
 - j. un membro scelto tra tre designati dall'Unione Nazionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei consigli interprofessionali di cui all'Art. 20;
 - k. un membro scelto tra tre designati dalla Federazione Nazionale dei Consorzi Volontari di cui all'Art 19, in rappresentanza dei consorzi stessi;
 - l. un membro scelto tra tre designati dai Consigli Interprofessionali di cui all'Art. 20;
 - m. tre membri di cui uno per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale ed uno per l'Italia meridionale ed insulare, scelti fra sei designati dalle Organizzazioni Sindacali degli Agricoltori;
 - n. sei mebrri di cui due per l'Italia settentrionale, due per l'Italia centrale e due per l'Italia meridionale ed insulare, scelti fra dodici designati dalle Organizzazioni Professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - o. tre membri scelti tra sei designati dalle Unioni Nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;
 - p. due membri in rappresentanza delle cantine sociali e cooperative agricole produttrici, scelti tra quattro designati dalle associazioni nazionali riconosciute di assistenza e tutela del movimento cooperativo;
 - q. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;
 - r. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali di commercianti grossisti vinicoli;
 - s. un membro scelto fra tre designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;
 - t. un membro particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali , scelto tra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;
 - u. un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori;
6. Qualora il comitato tratti questioni attinenti ad un denominazione di origine ovvero ad una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, senza diritto al voto, un rappresentante della regione interessata.
7. Il Presidente ed i componenti di cui al comma 5 durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di due volte.
8. Il Comitato:
 - a. esprime il proprio parere nella materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei vini a

denominazione di origine e a indicazione geografica tipica , proponendo strategie d'intervento;

b. propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

c. collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica tipica;

d. promuove iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una piu' estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e. tiene rapporti con altri Organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

f. interviene in Italia e all'estero a tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

g. svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

h. svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini DOCG, DOC e IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui all'art. 13, comma 2;

i. promuove attività di controllo per una corretta produzione, trasformazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica tipica;

j. promuove e coordina, in collaborazione con le Regioni, le indagini relative alla natura, alla composizione alle rese dei vigneti, nonché alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica;

k. formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche ed esami organolettici dei vini italiani a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

9. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'Art.105 secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche.

10. Il Comitato e' legittimato ad agire in giudizio per conto e previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che con agenti inquinanti od altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitu', rechino pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità ed all'immagine dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

11. Le spese annuali per il funzionamento del Comitato e per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali, sono poste a carico dell'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

12. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n.1675.

Art. 18 - Sezione amministrativa e segreteria del comitato nazionale

1. La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'art. 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e svolge le occorrenti attività amministrative e tecniche, ed ogni altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Segreteria del comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n° 1675.

Capo VII

"CONSIGLI INTERPROFESSIONALI PROVINCIALI E REGIONALI DI GESTIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE" E "CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA"

Art. 19 -

1. Presso ciascuna Camera di Commercio, in assenza delle Regioni, detentrici di uno o più albi dei vigneti ed elenchi delle vigne, sono istituiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge degli organismi a carattere associativo denominati Consigli interprofessionali provinciali di gestione delle denominazioni di origine, dei quali fanno parte pariteticamente i rappresentanti di tutte le zone di produzione dei vini DOC-DOCG-IGT, appartenenti alle categorie professionali dei produttori singoli e associati, delle organizzazioni industriali e dei commercianti dei vini della provincia e n. 3 esperti nominati uno dal Comitato nazionale delle denominazioni di origine dei vini, uno dalla Regione ed uno dalla Camera di commercio competente per territorio.
2. Qualora le zone di produzione di uno o più vini ricadano nel territorio di più province anche di diverse Regioni, possono istituirsi Consigli interprovinciali.
3. L'Unione regionale delle Camere di commercio nomina l'esperto in rappresentanza delle province territorialmente interessate. Nel caso di denominazioni che insistono nel territorio di più Regioni l'esperto regionale è nominato d'intesa tra le Regioni interessate. Detto Consiglio interprovinciale ha sede presso l'Unione regionale delle Camere di Commercio.
4. I consigli interprofessionali provinciali eleggono pariteticamente i rappresentanti del Consiglio Regionale interprofessionale di gestione delle denominazioni di origine, che sarà presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura o da un suo rappresentante. Questi consigli regionali rappresentano gli organi di collegamento con il Comitato Nazionale delle denominazioni di origine ed hanno la funzione di esprimere i pareri regionali previsti dalla presente legge, di formulare proposte alla Regione sull'enografia regionale relativa ai vini DOCG, DOC ed IGT, di valorizzare le DOC-DOCG e IGT, evitando la loro concorrenza, di collaborare con la Regione nell'espletamento dei compiti istituzionali di natura vitivinicola. Di questo Consiglio regionale fanno parte di diritto il Presidente della Commissione regionale del Comitato Nazionale, un rappresentante delle Camere di Commercio della Regione ed un funzionario responsabile della viticoltura della Regione.
5. Il Consiglio interprofessionale provinciale ha compiti di gestione, tutela, valorizzazione e di proposta per la regolamentazione delle DOC-DOCG-IGT e consultivi nei riguardi della Regione e della Camera di Commercio in materia di gestione degli Albi dei vigneti e degli imbottigliatori, dell'elenco delle vigne di IGT, di controllo dei vigneti e delle denunce di produzione delle uve e dei vini, della distribuzione dei contrassegni, e quant'altro di competenza delle Regioni e delle Camere di Commercio in materia di vini d'origine.
6. Il MAF, con proprio decreto, potrà affidare ai Consigli interprofessionali provinciali i compiti ed i controlli attribuiti ai Consorzi volontari delle denominazioni di origine, di cui all'art. 20, per tutti i vini DOC e DOCG della provincia privi di Consorzi volontari muniti di delega e per tutti i produttori viticoli, vinificatori e commercianti non aderenti ai Consorzi riconosciuti e muniti di delega ai controlli. L'affidamento ai Consigli Provinciali è revocabile quando vengano meno le condizioni ed i requisiti richiesti.

Art. 19 bis -

1. Per ciascuna denominazione di origine o vino ad indicazione geografica tipica potrà essere istituito un Consorzio volontario di tutela con l'incarico di vigilare sulla tutela della denominazione cui si riferisce e sulla esatta applicazione delle leggi in materia, partecipando altresì con propri esperti agli esami organolettici delle Commissioni di degustazione di cui all'art. 13. Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato nazionale vini d'origine, con proprio decreto può affidare l'incarico di collaborare alla vigilanza sull'osservanza della presente legge ai Consorzi volontari che:
 - siano rappresentativi di almeno il 20% dei produttori e della superficie iscritta all'Albo dei vigneti di una DOC o DOCG o dell'Elenco delle vigne di un vino tipico, ovvero, nel caso di DOC riguardati esclusivamente vini spumanti o liquorosi, almeno il 30% della produzione;

- siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati;
 - dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
 - non gestiscano ne' direttamente ne' indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.
2. E' altresì consentita l'istituzione di un unico Consorzio volontario per più denominazioni nel caso in cui le zone di produzione dei prodotti interessati siano in tutto o in parte coincidenti e che riflettano la situazione di cui al precedente art. 7.
3. I Consorzi costituiti conformemente alle disposizioni di cui alla presente legge, possono su documentata istanza essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a svolgere le competenze di cui al successivo art. 20 con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura sentito il Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini italiani.
4. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa qualora vengano meno in tutto o in parte le condizioni ed i requisiti richiesti.

Art. 20 -

1. I Consigli interprofessionali provinciali ed i Consorzi volontari di tutela autorizzati hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed all'commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o tipica relativa ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse.
2. L'attività dei Consigli interprofessionali provinciali e dei Consorzi volontari autorizzati si svolge:
- a livello tecnico per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
 - a livello amministrativo per assicurare il rispetto della denominazione avverso il plagio, la sleale concorrenza, l'usurpazione ed altri illeciti, anche costituendosi parte civile nei relativi procedimenti giudiziari, d'intesa con i Consigli regionali.
3. Ai Consigli ed ai Consorzi riconosciuti di cui al comma 1 e' demandata altresì:
- la collaborazione con le Regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura dei DOC, DOCG e IGT;
 - l'attuazione di tutte le misure atte a valorizzare le denominazioni di origine sotto i profili tecnico e di immagine;
 - la rappresentanza nelle trattative degli accordi interprofessionali finalizzati alla fissazione dei prezzi e delle quantità da immettersi sui mercati.
4. Ai funzionari dei Consigli e dei Consorzi, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela i suddetti organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
5. I Consigli Interprofessionali provinciali ed i Consorzi volontari di tutela sono sottoposti al coordinamento ed alle direttive del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.
6. Qualsiasi modificazione degli statuti deve essere sottoposta all'esame del Comitato Nazionale delle denominazioni di origine dei vini, per la successiva approvazione del M.A.F.
7. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno emanate le norme riguardanti le condizioni e le modalità per l'ottenimento e la gestione dell'incarico di vigilanza, l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi interprofessionali a livello provinciale ed a livello di Consorzi volontari per singole denominazioni di origine.

Capo VIII

DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEI VINI ED ALTRI PRODOTTI VITIVINICOLI

Art. 21 -

1. Sulle bottiglie ed altri recipienti, di capacità non superiore a cinque litri, contenenti vini o altri prodotti posti in commercio con denominazioni di origine o con l'indicazione geografica tipica e sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili:

- a. l'indicazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica tipica di cui trattasi;
- b. l'eventuale indicazione del nome o dei nomi dei vitigni, ove espressamente previsto dalla disciplina della denominazione di origine o del vino tipico di cui trattasi; per i vini DOC e DOCG il nome di vitigno deve seguire le diciture "denominazione di origine controllata" e "denominazione di origine controllata e garantita" ed avere caratteri tipografici non superiori a quelli utilizzati per il nome geografico, fatte salve le deroghe approvate nei disciplinari;
- c. gli eventuali nomi geografici riguardanti aree geografiche più ristrette (sottozone); tali indicazioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per designare contestualmente la denominazione di origine. Possono essere utilizzati solo i nomi espressamente previsti dai relativi disciplinari di produzione.
- d. eventuali qualificazioni riferite alle vigne (seguite del toponimo), a menzioni specifiche tradizionali relative alle caratteristiche del prodotto o alle metodologie usate per ottenerlo; tali indicazioni possono figurare sulla stessa etichetta o nello stesso campo visivo ed essere riportate in caratteri non superiori a quelli utilizzati per le indicazioni di cui alle lettere a) b) e c) ed al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata o garantita;
- e. le diciture "denominazione di origine controllata" e "denominazione di origine controllata e garantita" devono essere riportate immediatamente al di sotto della denominazione cui si riferiscono. La menzione "Vino tipico" o "Vino tipico di..." o "Vino tipico del o della..." dovrà precedere l'indicazione geografica tipica e l'eventuale nome del vitigno o la tipologia enologica e dovrà avere caratteri della medesima altezza.

E' consentito riportare anche le sigle D.O.C., D.O.C.G. e V.Q.P.R.D. in qualsiasi parte dell'etichetta ma non in sostituzione delle loro forme estese, le quali non possono essere omesse per alcuna denominazione di origine controllata e controllata-garantita. Le diciture "denominazioni di origine controllata e garantita", "denominazione di origine controllata", "vino tipico", "Vin de pays", e "Landwein" possono essere utilizzate solo per designare i prodotti conformi alle disposizioni della presente legge. Ogni altro uso di tale terminologia per designare prodotti simili o altri prodotti, in analogia a quanto previsto della presente legge, e' vietato. E' altresì vietato alterare o modificare in tutto o in parte le suddette menzioni.

2.

- a. L'etichettatura dei vini a denominazione di origine deve rispondere alle norme CEE per quanto concerne le menzioni facoltative e per quelle più restrittive od impositive stabilite dai disciplinari di produzione.
- b. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 22 -

1. I recipienti nei quali sono confezionati i vini classificati D.O.C.G. e D.O.C. devono essere di foggia tradizionale o diconsolidatousoo adeguati a richiamarelespecifiche caratteristiche del prodotto con l'esclusione di forme di fantasia e devono recare le indicazioni di cui al precedente art. 21. I disciplinari potranno regolamentare il colore, la forma, la tipologia, la capacità e l'abbigliamento delle bottiglie.

2. E' vietato l'uso di materiali diversi da vetro, cristallo, porcellana e legno per recipienti di capacità fino a cinque litri.

3. La chiusura deve essere effettuata con tappi di sughero o altro materiale atto ad assicurare la buona conservazione del prodotto ed a salvaguardare l'immagine dello stesso.

4. Le chiusure ad avvitamento debbono essere espressamente consentite da ciascun disciplinare di produzione.
5. La tappatura "a fungo" e a "gabbietta" è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione e che dovranno comportare comunque una differenziazione del confezionamento fra spumanti e frizzanti della stessa origine.
6. I vini con denominazione di origine "controllata e garantita" devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione e dovrà unificarsi con il contrassegno IVA.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo non potrà essere superiore al costo di produzione, maggiorato del 20 per cento.
8. Tale costo dovrà essere fissato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
9. Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dello Stato.

Art. 23 -

1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento le denominazioni di origine "controllata" o "controllata e garantita" non potranno essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.
2. A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.
3. Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini del presente decreto, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati a vini D.O.C.G., D.O.C. e ad indicazione geografica tipica o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore e con l'osservanza di quanto stabilito all'art. 10.
4. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita", "controllata" o a livello di vino ad indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzazione dei caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi reputati e per nuove denominazioni di origine, il Ministero dell'agricoltura potrà concedere una deroga, sulla minimizzazione dei caratteri, per un massimo di anni cinque.
5. Il riconoscimento di una denominazione di origine "controllata e garantita" o "controllata" esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come "vino tipico".
6. L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
7. Non sono considerati denominazioni d'origine o indicazione geografica, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione o non siano espressamente riservati ad un VQPRD o a un vino tipico.

Art. 24 -

1. I vini spumanti diversi dai vini spumanti di qualità, dai VSQPRD e dai vini spumanti originari da un Paese terzo indicati nell'allegato II del Reg. 358/79, non possono fare riferimento nella loro designazione e presentazione a nomi geografici o di vitigni o ad una distinzione di cui al successivo articolo 25.
2. I vini spumanti di qualità possono fare riferimento nella loro designazione e presentazione congiuntamente o disgiuntamente a nomi geografici e a nomi di uno o due vitigni distinti ampelograficamente e senza ripetizioni.

3. Il nome geografico utilizzato, di cui al comma precedente, può identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica, anche in presenza di altre tipologie, ma non può identificarsi con una denominazione di origine (DOC o DOCG).
4. Per il riconoscimento e per l'utilizzazione del nome geografico degli spumanti di cui al precedente comma si applicano le stesse modalità e procedure previste per i vini tipici.
5. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di qualità di cui al precedente comma è consentito utilizzare altre menzioni previste in via facoltativa dalla normativa comunitaria per i vini spumanti di qualità qualora tale possibilità sia espressamente prevista nei relativi decreti che autorizzano l'utilizzazione del termine geografico.
6. I vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate devono sempre fare riferimento nella loro designazione e presentazione al nome geografico che riguarda la D.O.C. o la D.O.C.G. o per le altre indicazioni e menzioni aggiuntive, ivi compresi i nomi dei vitigni e delle sottozone, devono attenersi a quanto previsto nei relativi disciplinari di produzione, nei quali potranno essere regolamentati i nomi geografici più ampi da abbinare a quelli della DOC e DOCG.
7. È in ogni caso obbligatorio, per gli spumanti di cui ai paragrafi 1 e 2, in sede di designazione specificare espressamente la indicazione merceologica "spumante gassificato" o "spumante". Per i vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. aventi la menzione "classico" come zona storica, la distinzione degli spumanti rifermentati in bottiglia dovrà essere indicata in calce all'etichetta, con caratteri minimizzati, mediante la dizione "metodo tradizionale classico".
8. Per gli spumanti che utilizzano il nome geografico la designazione dovrà essere completata da una delle menzioni: "vino tipico", "denominazione di origine controllata", "denominazione di origine controllata e garantita" conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le norme previste dalla presente legge per i vini tranquilli.

Art. 25 -

1. I vini frizzanti gassificati diversi dai V.Q.P.R.D. definiti al punto 18 dell'allegato 1 del reg. (CEE) n. 822/87 non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici e/o nomi di vitigni.
2. I vini frizzanti possono utilizzare nella loro designazione e presentazione nomi geografici e nomi di vitigni solo se in abbinamento ad un nome geografico.
3. I nomi geografici utilizzati possono identificarsi con un nome geografico attribuito ad un vino ad indicazione geografica tipica o ad un vino a D.O.C. o a D.O.C.G. come unica tipologia o anche in presenza di altre tipologie nell'ambito della stessa denominazione.
4. Le procedure per l'utilizzo o per il riconoscimento dei nomi geografici e di altre menzioni aggiuntive seguono le stesse norme previste per i D.O.C.G., D.O.C. e per i vini tipici.
5. Per i vini frizzanti che utilizzano un termine geografico la designazione dovrà essere completata da una delle menzioni: "Vino tipico", "D.O.C.", "D.O.C.G." conformemente alla categoria di appartenenza e secondo le regole stabilite nei precedenti articoli per la presentazione e la designazione di questi vini.

Art. 26 -

1. Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai V.Q.P.R.D. possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini tipici o già riconosciuti D.O.C. o D.O.C.G. qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente previste e regolamentate nell'ambito delle rispettive denominazioni.
2. È altresì consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddette tipologie come vini ad indicazione geografica tipica o vini D.O.C. o D.O.C.G.
3. Fatte salve le eccezioni di cui alla vigente normativa CEE, è in ogni caso obbligatorio in sede di designazione specificare espressamente la relativa indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

Art. 27 -

1. Gli aceti di vino designati con un nome geografico sono classificabili solo nell'ambito di una D.O.C. La D.O.C. utilizzata per un aceto può essere la stessa già riconosciuta per uno o più vini sia come D.O.C. che come D.O.C.G.

2. Qualora un aceto utilizzi il nome geografico e le menzioni specifiche già utilizzate per la denominazione di un vino esso deve provenire dalla stessa zona ed avere la stessa base ampelografica.
3. Qualora un aceto utilizzi il solo nome geografico di una denominazione di origine di un vino, esso può anche avere una regolamentazione autonoma in tutto o in parte. In tal caso non sono utilizzabili le menzioni specifiche già attribuite al vino, fermo restando che la zona di produzione può anche essere la stessa.
La D.O.C. di un aceto può essere riconosciuta autonomamente.
4. Le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento delle denominazioni di origine degli aceti di vino sono analoghe a quelle previste per i vini.
5. I disciplinari di produzione degli aceti approvati con i decreti di riconoscimento devono riportare le stesse indicazioni di quelli relativi ai vini ove compatibili, con eccezione dei riferimenti a sottozone o termini geografici non previsti per tali prodotti.
6. Per quanto concerne i metodi di elaborazione degli aceti i disciplinari di produzione prevederanno le modalità di acetificazione indicando espressamente se l'acetificazione avviene a partire dal mosto o dal vino.
7. Con successivo decreto saranno emanate norme per la tenuta degli albi dei vigneti, le denunce di produzione, gli esami organolettici, i controlli prima dell'immissione al consumo ed il confezionamento, ivi comprese la designazione e presentazione.

Art. 28 -

1. Le acqueviti di origine viticola (brandy, grappe, distillati di uva), con esclusione degli aromatizzati e degli infusi, sono classificabili nell'ambito di una D.O.C. o di una indicazione geografica tipica.
2. La denominazione di origine utilizzata per uno o più prodotti di cui al comma 1 può essere la stessa già riconosciuta per uno o più vini sia come D.O.C. che D.O.C.G. o per altri prodotti di cui alla presente legge.
3. Le acqueviti di origine viticola possono derivare da distillazione di prodotti vinosi non fermentati o divinaccia.
4. Qualora un'acquavite utilizzi il nome geografico e le menzioni specifiche già utilizzate per la denominazione di un vino, essa deve provenire dalla stessa zona ed essere ottenuta dalla distillazione di prodotti vitivinicoli specifici della denominazione cui si riferisce.
5. E' consentito che un'acquavite utilizzi nella propria denominazione di origine il solo nome geografico di una denominazione di origine di un vino.
6. E' altresì consentito il riconoscimento di denominazioni di origine autonome e specifiche per le acqueviti.
7. Le condizioni, i termini e le modalità per il riconoscimento delle denominazioni di origine delle acqueviti sono analoghe a quelle previste per i vini.
8. I disciplinari di produzione delle acqueviti vitivinicole approvati con i decreti di riconoscimento devono riportare le stesse indicazioni di quelli relativi ai vini, ove compatibili, con eccezione dei riferimenti a sottozone o termini geografici non previsti per tali prodotti.
9. Per quanto concerne i metodi di elaborazione delle acqueviti, i disciplinari di produzione prevederanno le caratteristiche delle uve alla vendemmia, le modalità di fermentazione per i mosti destinati a fornire vini per le acqueviti di vino, il grado alcolico ed il contenuto in 2-butanolo della vinaccia, le modalità ed il periodo di distillazione, precisando se questa avviene in modo diretto o mediante corrente di vapore acqueo, in forma continua o discontinua, il grado alcolico di distillazione, l'eventuale ridistillazione, il tenore di alcoli diversi dall'alcole etilico, il tenore in sostanze volatili ed ogni altro elemento tecnico utile a caratterizzare il prodotto.
10. Con successivo decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste saranno emanate le norme per la tenuta degli albi dei vigneti o l'individuazione dell'origine dei prodotti agricoli destinati alla produzione delle acqueviti, le denunce di fabbricazione, gli eventuali esami organolettici, i controlli prima dell'immissione al consumo ed il confezionamento ivi comprese la designazione e presentazione.
11. La disciplina dell'origine delle acqueviti farà riferimento alla normativa comunitaria in materia, dettata dal Reg. CEE 1576/89.

Art. 29 -

1. Le uve da tavola possono utilizzare la denominazione di origine controllata, impiegando nomi geografici appartenenti o non ad altri prodotti vitivinicoli D.O.C. previsti dalla presente legge: il riconoscimento dovrà seguire le stesse procedure previste per i vini D.O.C.
2. I disciplinari di produzione dovranno prevedere:
 - a. il nome della denominazione di origine, con la delimitazione della zona di produzione e l'obbligo della costituzione dell'albo dei vigneti dichiarati idonei;
 - b. il vitigno od i vitigni che hanno diritto ad usare la denominazione di origine controllata;
 - c. le condizioni di produzione: sesti d'impianto, forma di allevamento, potatura di produzione, interventi di potatura verde (diradamento dei grappoli, ecc.) ed ormonici consentiti (tempi, dosi), fertilizzazione, irrigazione, coperture con plastica precoci o tardive, tecniche di raccolta, di selezione, stato sanitario, eventuale conservazione frigorifera, ecc.;
 - d. la produzione massima consentita a ceppo e ad ettaro, con l'obbligo della denuncia annuale ufficiale delle uve prodotte per particella catastale;
 - e. le caratteristiche morfologiche, chimiche ed organolettiche dell'uva delle singole varietà immesse in commercio (rapporto acidi/zuccheri, acido malico, acido tartarico, pH, colore, sapore, contenuto aromatico, ecc.) indice di spedicellamento, durezza della polpa al penetrometro, ecc.;
 - f. regolamentazione della zona di confezionamento, del livello di selezione, impiego degli scarti, imballaggio, trasporto, etichettatura, ecc., ivi comprese le sottodenominazioni, le menzioni obbligatorie e facoltative, ecc.;
 - g. la tenuta del registro di carico e scarico delle uve da tavola DOC distinte per varietà;
 - h. il certificato ufficiale di vendita e di trasporto che deve accompagnare le uve;
 - i. i controlli obbligatori da eseguire in campo, nei magazzini (residui prodotti chimici, analisi, parametri di qualità, degustazione obbligatoria), prima della spedizione sul mercato interno ed internazionale, anche nel rispetto delle norme ICE.
3. Il M.A.F., con decreto, emanerà norme sugli albi dei vigneti, sulle denunce di produzione, sugli esami ed i controlli di qualità prima della commercializzazione, sul confezionamento e sulla designazione e presentazione delle uve da tavola.
4. Per quanto concerne l'autocontrollo, valgono le norme previste per i vini in materia di consigli interprofessionali provinciali e di Consorzi volontari di tutela riconosciuti.

Capo IX

CONCORSI ENOLOGICI E DISTINZIONI

Art. 30 -

1. I prodotti di cui alla presente legge che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti possono partecipare a concorsi enologici organizzati da Enti definiti "organismi" ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni, autorizzati dal M.A.F. di concerto con il Ministero dell'industria, sentito il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso potranno fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro dell'industria saranno emanate le norme per il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, per la partecipazione al concorso, per il regolamento di concorso, per il rilascio, la gestione ed il controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite.

CAPO X

NORME TRANSITORIE

Art. 31 -

1. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali contenenti norme di applicazione della presente legge sono applicabili, per la parte non in contrasto, le disposizioni di cui al:
 - a. D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;
 - b. D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.
2. Restano altresì valide le disposizioni che sul piano della generalità e con riguardo ai singoli prodotti disciplinano la produzione, la designazione e la commercializzazione di prodotti di cui al presente decreto.
3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e' vietato attribuire una indicazione geografica ai vini da tavola non riconosciuti ad indicazione geografica tipica.
4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine procede d'ufficio alla verifica di tutti i disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G. e D.O.C. adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, proponendo le relative modifiche del disciplinare o le revoche delle denominazioni, pubblicando tali proposte sulla Gazzetta Ufficiale. In deroga a quanto previsto all'art. 10, paragrafi 2 e 3 e all'art. 12, le procedure e le modalità della verifica sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Agricoltura su parere del Comitato Nazionale.